

N. R.G. 61379/2019



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:

dott.ssa Luciana Sangiovanni	Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi	Giudice
dott.ssa Lilla De Nuccio	Giudice rel.

Ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.g. 61379/2019 promossa da:

_____ , nato in **Nigeria**, il _____ (C.U.I. (_____
– Id. 7142/C Rif. n. _____), rappresentato e difeso dall'avv. Armando Maria De
Nicola;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE DI ROMA;
- resistente -

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il ricorrente _____ cittadino nigeriano, ha tempestivamente impugnato il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma con il quale l'amministrazione ha ritenuto inammissibile la domanda reiterata di protezione internazionale.

La Commissione Territoriale si é costituita in giudizio insistendo per il rigetto del ricorso.

La vicenda personale

L'autorità amministrativa con decisione del 22.02.2017 ha rigettato la prima domanda di protezione internazionale avanzata dal richiedente; questi ha impugnato il diniego e il Tribunale in data 24.04.2018, confermando il provvedimento dell'autorità amministrativa, ha rigettato integralmente il ricorso che non è stato oggetto di ulteriore impugnativa.

Il richiedente ha presentato domanda reiterata di protezione internazionale e la Commissione Territoriale, esaminati gli atti, ha ritenuto tale domanda inammissibile per carenza di elementi nuovi, in base a quanto disposto dall'art. 29 comma 1 lett b) del D.Lgs. 25/2008 che stabilisce che la Commissione Territoriale può decidere sull'inammissibilità della domanda reiterata, non procedendo all'esame nel merito della

stessa, quando “il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine”.

Il ricorrente ascoltato in sede di giudizio ha riferito: “Quando sono stato alla Commissione Territoriale la prima volta non sapevo che in Nigeria la polizia mi cercava. Un caro amico mi ha informato nell’anno 2017 e mi ha spedito con DHL l’originale del giornale e poi mi ha inviato scansionato il documento della polizia che mi ricerca ... Non so come il mio amico è venuto in possesso del documento della polizia che io gli avevo chiesto di inviarmi insieme al giornale, so solo che gli ho inviato i soldi per poter ottenere il documento dalla polizia che rifiutava di rilasciarlo in mancanza di pagamento ... La polizia mi cerca perché un amico che abitava con me di nome Gabriel è stato ucciso una notte, ma quella notte io non ero a casa. Il giorno dopo quando sono rientrato mi hanno detto che Gabriel è stato ucciso ed ero l’ultimo ad aver parlato con lui e la polizia mi cercava ... Qualcuno mi ha detto che Gabriel è stato sparato ... Penso che siano stati gli Ogboni, di cui mio padre faceva parte e ai quali ho rifiutato l’affiliazione, ad uccidere Gabriel dato che non hanno trovato me. Io penso questo perché Gabriel era un ragazzo tranquillo che non aveva problemi con nessuno ed invece il gruppo degli Ogboni mi dava sempre fastidio. Essi erano già venuti una sola volta nella casa che dividevo con Gabriel, invece nella casa in cui abitavo prima si erano presentati più volte ... Mio padre è morto quando io avevo 8 anni e gli Ogboni hanno iniziato a dare fastidio quando avevo 20 anni ... Ho paura a rientrare in Nigeria perché non so cosa mi accadrebbe, sia la polizia che gli Ogboni mi cercano ... Ho preso in affitto una stanza in un appartamento ad Anagnina con una famiglia composta da marito, moglie e figli. Lavoro come badante del sig. Antonio a Siena. Avrei la possibilità di fare altrui lavori ma non avendo i documenti in regola non posso ... Lavoro per una agenzia che si occupa di badanti. Prendo il treno per Siena, lavoro dal lunedì al giovedì e dormo a casa del sig. Antonio. Il fine settimana rientro a Roma ... In passato ho fatto lavoro di volantaggio con contratto ...”.

Nel corso del giudizio il ricorrente, per mezzo del difensore, ha depositato: provvedimento di rigetto della C.T. di data 11.07.2019; provvedimento di rigetto della C.T. di data 22.07.2017; tessera sanitaria; n. 3 prescrizioni esami medici; esami diagnostici U.O infettologica; dichiarazione di frequenza al laboratorio musicale di data 20.02.2017; attestato di frequenza corso intensivo di lingua italiana di data 20.02.2017; certificato di lingua italiana livello A1; certificato di lingua italiana livello A2; dichiarazione di collaborazione a titolo volontario evento del 6.11.2016; lettera di riconoscimento chiesa “Christ Embassy” di data 3.06.2018; dichiarazione di disponibilità all’assunzione; comunicazione di assunzione di data 20.09.2019 con comunicazione obbligatoria Unilav di pari data – rapporto di lavoro T.I.; dichiarazione di assunzione, contratto di lavoro e comunicazione Unilav - rapporto di lavoro T.D. di tipo part time, periodo dal 17.08.2020 al 16.08.2021; buste paga mesi da agosto a dicembre 2020; certificato di data 24.02.2016 della polizia nigeriana di persona ricercata, privo di traduzione; quotidiano “The Nigerian Observer” del 11.03.2016; giurisprudenza; report sulla Nigeria.

Esame della domanda e possibili tutele accordabili

Nel ricostruire gli accadimenti alla base della decisione di lasciare la Nigeria, il ricorrente si è limitato a ripercorrere quanto già riferito in occasione della prima domanda di protezione, senza prospettare alcun effettivo nuovo elemento di valutazione (non potendo essere inteso quale elemento nuovo il mandato di cattura per la morte dell’amico, in quanto, tra l’altro, già noto, al ricorrente che avrebbe potuto rappresentarlo in sede amministrativa o nella successiva fase di impugnazione al Tribunale). Omokiyekemwen Destiny allega, ancora una volta, a motivo dell’espatrio

gli Ogboni, di cui il padre faceva parte e ai quali ha rifiutato l'affiliazione, rappresentando il timore, in caso di rientro nel proprio Paese di subire nuovamente pressioni, profilo già indagato nel precedente giudizio, all'esito del quale il Tribunale ha rigettato la domanda di protezione.

Risultano, invece, sensibilmente evolute, come meglio si dirà in seguito, le sue condizioni di vita sul territorio nazionale, circostanza che – pur in presenza di una domanda reiterata- assume rilevanza in quanto relativa ad accadimenti diversi e successivi rispetto a quelli che hanno costituito il motore dell'espatrio, ed a fattori che hanno assunto specifica ed autonoma rilevanza in seguito al recentissimo mutamento del quadro normativo, seguito alla entrata in vigore del d.l. 130/2020.

Tanto premesso si esclude dunque che possa riconoscersi al ricorrente la qualità di persona soggetta a rischio di persecuzione per uno dei motivi contemplati dalla Convenzione di Ginevra (razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica) e non può essere poi riconosciuta la protezione sussidiaria di cui all'art. 14 neanche ai sensi della lett. c) dato atto che dalle fonti consultate (COI) non emerge una situazione di violenza indiscriminata da conflitto armato interno o internazionale nella zona di provenienza del ricorrente, da cui possa derivare un rischio concreto e attuale per questi di subire un danno grave, in ragione della sola presenza sul territorio (cfr. ACCORD Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation: [ecoi.net-featured topic on Nigeria: Security Situation](https://www.ecoi.net/en/countries/nigeria/featured-topics/security-situation/), 2 September 2020 <https://www.ecoi.net/en/countries/nigeria/featured-topics/security-situation/>; (HRW – Human Rights Watch, World Report 2021 – Nigeria, 13 gennaio 2021, <https://www.ecoi.net/en/document/2043506.html>], ultimo accesso 20 gennaio 2021; International Crisis Group, Global Overview, December 2020, <https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/january-2021-alerts-and-december-trends-2020#nigeria>, ultimo accesso 20 gennaio 2021; AI – Amnesty International Human Rights in Africa: Review of 2019 - Nigeria [AFR 01/1352/2020], 8 aprile 2020, disponibile al sito <https://www.ecoi.net/en/document/2028284.html>, ultimo accesso 20 gennaio 2021); UNHCR, International Protection Considerations with regard to people fleeing northeastern Nigeria (the states of Borno, Yobe and Adamawa <http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?docid=526fcea47>).

Ebbene, come già anticipato, nelle more del giudizio, è entrato in vigore il d.l. 130/2020, convertito in legge il 18 dicembre 2020 n. 173 (l'articolo 15, comma 1, prevede che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali) che ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 comma 1.1 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.

L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata permette una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo.

L'articolo 8 Cedu tutela infatti, oltre ai legami familiari in senso proprio, anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno; dunque

tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi (per eccellenza indicativi di inserimento sociale), nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere, fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi della norma in esame. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; *Üner c. Paesi Bassi* [G.C.], ric. n° 46410/99, sent. 18/10/06 § 59, CEDU 2006-XII).

Considerato che il ricorrente si trova in Italia dal 2016, che ha stabilizzato la propria condizione lavorativa ed abitativa conseguendo piena autonomia, che ha instaurato relazioni significative, che ha acquisito infine anche buone competenze linguistiche, che non emergono condizioni ostative, deve essergli dunque riconosciuta la protezione speciale di cui all'art. 32 comma 3 d.lvo 25/08 come modificato dal d.l. 130/2020.

Tenuto conto della natura e dell'esito del giudizio le spese di lite possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale così dispone:

- riconosce il diritto del ricorrente alla protezione speciale, e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno di cui all'art. 32 comma 3 d.lvo 25/08 come modificato dal d.l. 130/2020 convertito in legge n.173 del 18 dicembre 2020;
- dichiara compensate le spese di lite.

Roma 30.04. 2021

Il Presidente
dott.ssa Luciana Sangiovanni

Procedimento definito con la collaborazione della GOP dott.ssa Vita Lazzaro